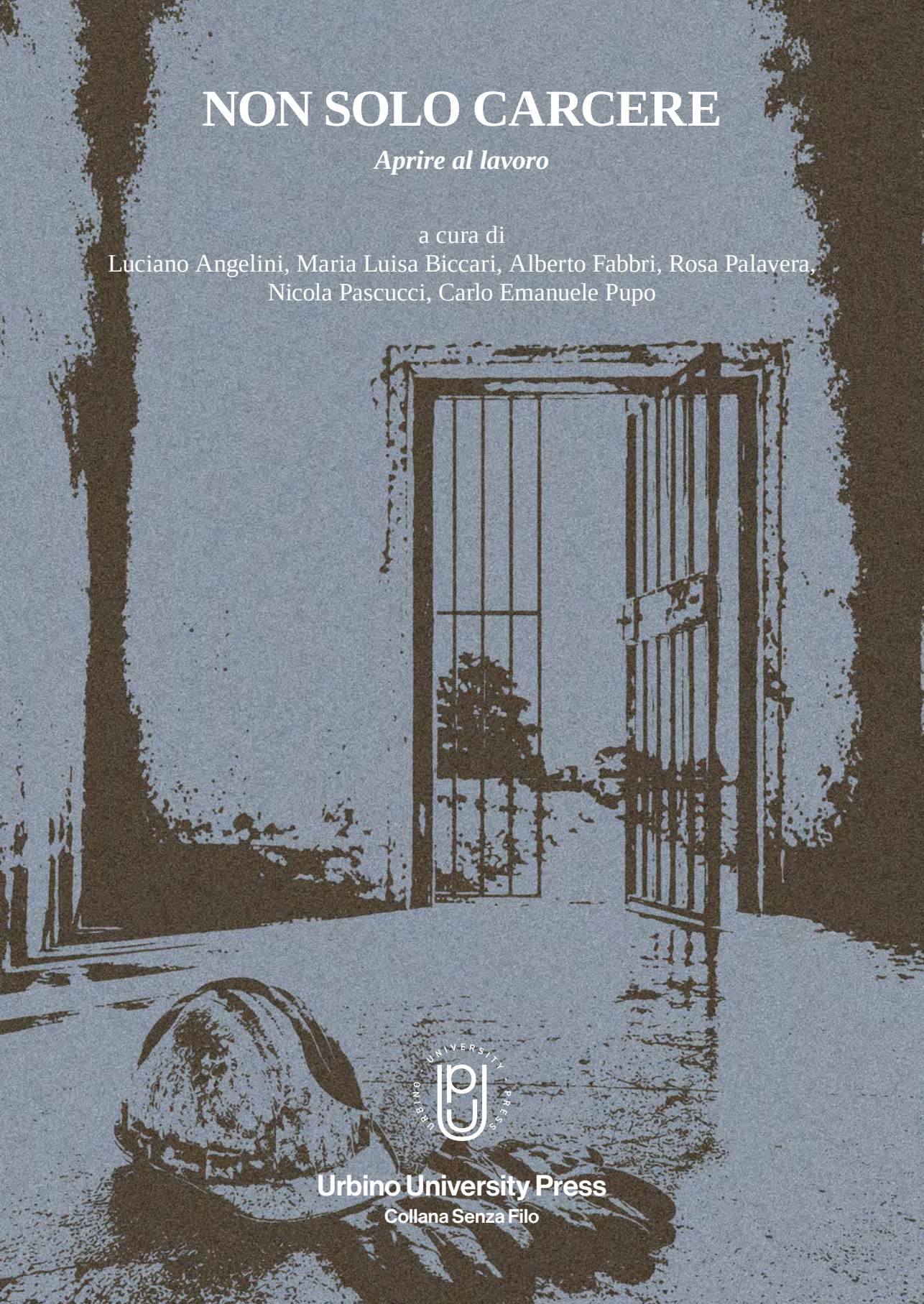
# NON SOLO CARCERE

*Aprire al lavoro*

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo



Urbino University Press
Collana Senza Filo


URBINO · UNIVERSITY · PRESS

1506
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
UUP URBINO UNIVERSITY PRESS

Il volume raccoglie gli scritti presentati in occasione del Progetto di supporto al reinserimento lavorativo dei detenuti della Casa circondariale di Pesaro Villa Fastiggi, finanziato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell'ambito delle iniziative di terza missione.

# NON SOLO CARCERE

*Aprire al lavoro*

a cura di
Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera,
Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

**NON SOLO CARCERE**
*Aprire al lavoro*

a cura di Luciano Angelini, Maria Luisa Biccari, Alberto Fabbri, Rosa Palavera, Nicola Pascucci, Carlo Emanuele Pupo

*Comitato scientifico*
Presidente: prof. Glauco Giostra (Sapienza Università di Roma).
Componenti: prof. Gianni Loy (Università degli Studi di Cagliari); prof. Stefano Fiore (Università degli Studi del Molise); prof. Marco Parisi (Università degli Studi del Molise); prof. Alberto De Pra (Università degli Studi di Padova)

*Progetto grafico*
Mattia Gabellini

*Referente UUP*
Giovanna Bruscolini

*In copertina*
L'immagine di copertina è stata realizzata con l'ausilio di IA, su prompt testuale © 2026 Marina Frunzio

[Print] ISBN 9791257650117
[PDF] ISBN 9791257650094
[ePub] ISBN 9791257650100

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL:
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP

© Gli autori per il testo, 2025, 2026
© 2026, Urbino University Press
Via Saffi, 2 | 61029 Urbino
Sito web: https://uup.uniurb.it/ | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (https://www.streetlib.com/it/)

I saggi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione positiva da parte di esperti del settore, mediante un processo di *double blind peer review*.

# Sommario

**9**
**Non è un’introduzione**
Alessandro Bondi

**Capitolo I**
**Per un carcere *extrema ratio*: attualità e prospettive**

**31**
**Il nome della giustizia è Dignità**
Luciano Eusebi

**47**
**Un carcere *extrema ratio*?**
Tentativi e contraddizioni del legislatore alla prova dei fatti
Nicola Pascucci

**57**
**Carcere “altro” e carcere “minimo”: il presupposto della pericolosità nella prospettiva del carcere *extrema ratio***
Silvia Cecchi

**73**
**L’*extrema ratio* che non c’è: due scenari europei**
Lorenzo Bernardini

**95**
**Il carcere come illusoria panacea**
Sergio Sottani

**103**
**Appunti sul carcere come *extrema ratio***
Guido Colaiacovo

**111**
**Molte ombre e una fioca luce sull’esecuzione penale a cinquant’anni dall’ordinamento penitenziario**
Lina Caraceni

**Capitolo II**
**Per un carcere risocializzante: la centralità del lavoro**

**137**
**Carcere e lavoro: il buio dietro e oltre le sbarre**
Piera Campanella

**155**
**L'Utopia necessaria di un carcere fondato anche sul lavoro**
Riflessioni a margine di un mesto anniversario
Chiara Gabrielli

**171**
**Lavorare e formarsi in carcere**
Diritti, agevolazioni economiche e (nuove) politiche per il reinserimento sociale delle persone detenute
Luciano Angelini

**201**
**Lavoro e carcere**
Antonia Menghini

**219**
**Dignità nel lavoro carcerario e opportunità per le imprese**
Francesca Malzani

**229**
**Il lavoro carcerario: breve quadro di sintesi di una figura tipologicamente diversa dal lavoro libero**
Francesca Marinelli

**239**
**Lavoro intramurario e *desistance*: quali condizioni?**
Luisa Ravagnani

**Capitolo III**
**Per un'effettiva valorizzazione del lavoro penitenziario: voci da dentro e da fuori le sbarre**

**253**
**Economia sociale, imprese sociali e lavoro in carcere**
Il ruolo decisivo dell'impresa sociale nell'inserimento lavorativo dei detenuti.
Elisabetta Righini

**269**
**Il lavoro carcerario: normativa, attuazione e criticità**
Stefano Camassa

**277**
**Mercato del lavoro e lavoratori detenuti: criticità e prospettive**
Vincenzo Lamonaca

**289**
**Carcere e impresa: culture organizzative a confronto**
Roberto Bezzi

**301**
**Carcere e lavoro. Prerequisiti e criticità**
Gabriele Terranova

**311**
**Un'urgenza: il lavoro**
Padre Francesco Maria Acquabona

**315**
**La speranza delle persone detenute. Le possibilità in carcere**
Daniela Minelli

**317**
**Sperare, agire, progettare**
Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro *in executivis*
Rosa Palavera

**371**
**Non è una conclusione… Le lunghe radici di un eterno problema**
Marina Frunzio

# IL NOME DELLA GIUSTIZIA È DIGNITÀ[1]

Luciano Eusebi
*Università Cattolica del Sacro Cuore*
*Professore ordinario di Diritto penale*

## 1. UN TEMA ANCORA ATTUALE: PRENDERE COMMIATO DAL MODELLO RITORSIVO DELLA GIUSTIZIA

*Vorrei* aprire con un nome che ne riassume tanti: Elena. È la sessantesima persona, nel giorno in cui svolgo questi pensieri, che si è suicidata in carcere durante il 2025 (ne parla il quotidiano *Avvenire* del 18 ottobre). È accaduto presso il disastrato istituto fiorentino di Sollicciano[2]. Per il 2024, secondo l'Associazione Antigone, si era arrivati a novantuno[3].

Ciò premesso, delineare le riflessioni che seguono costituisce per me un'emozione, in quanto ciò avviene dopo venticinque anni da quando avevo dialogato, nell'ambito di un convegno sui medesimi problemi affrontati in questo scritto e nella medesima città di Bergamo, con il cardinale Carlo Maria Martini[4].

Rispetto al tema che affrontiamo, quella di allora fu una stagione ricca di approfondimenti proprio grazie alla piena condivisione della sua importanza da parte del Cardinale. Era appena uscito nel 1998, per Vita e Pensiero, il volume relativo al convegno, che aveva visto la sua partecipazione, dal titolo "Colpa e pena. La teologia di fronte alla questione criminale", cui avrebbero fatto seguito, nella rivista "Humanitas" del 2004, gli Atti del convegno interreligioso, presente di nuovo il Cardinale, dal titolo

1 Testo della relazione svolta nell'ambito del convegno *I nomi della giustizia. La questione penale in Lombardia tra memoria e futuro*, organizzato da Conferenza Episcopale Lombarda, Caritas Lombardia e Cappellanie degli istituti di reclusione lombardi, Bergamo, 18 ottobre 2025, i cui contributi sono reperibili in https://www.caritasbrescia.it/wp-content/uploads/2026/04/Atti-del-convegno-18-ottobre-2025-I-NOMI-DELLA-GIUSTIZIA.pdf.

2 Le cui condizioni sono puntualmente descritte in un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del Tribunale di Sorveglianza di Firenze (n. 636) del 17 febbraio 2016.

3 Per l'intero 2025 i casi risultano settantasei (oltre a cinquanta decessi, sono dati ministeriali, dei quali a fine anno rimanevano da chiarire le cause).

4 Cfr. AA.Vv., *Colpa e pena. Per una cultura della giustizia (Atti del Convegno)*, Cappellani delle carceri della Lombardia - Delegazione Caritas della Lombardia - Comitato per il Grande Giubileo del 2000 Diocesi di Bergamo, Bergamo, 2000.

"Non è giustizia rispondere con il male al male. un punto di incontro tra le religioni?": tenutosi dopo i fatti delle "Torri Gemelle" con il contributo di studiosi cristiani, musulmani, ebrei, buddhisti e della tradizione induista. Mentre nel 2003 fu pubblicata da Mondadori la raccolta degli interventi relativi al carcere dello stesso cardinal Martini, col titolo "Non è giustizia. La colpa, il carcere e la Parola di Dio".

Perché dunque tornare oggi su questo tema? Perché non è tuttora superata, e anzi sembra trovare ulteriore diffusione nella nostra cultura, quella visione della giustizia che ritiene debba reagirsi al negativo, così come lo incontriamo nei nostri percorsi di vita (o, semplicemente, a quanto giudichiamo tale), in termini di corrispettività: vale a dire, attraverso la ritorsione, il "raddoppio del male".

È lo schema che si rappresenta da millenni attraverso l'immagine della bilancia: che, tuttavia, non identifica soltanto il modello tradizionale del punire, ma anche il modello soggiacente alla guerra. Quest'ultima e la pena, infatti, hanno sempre avuto le medesime giustificazioni sul piano teorico.

Ma che cosa dice quel modello? In base ad esso ogni volta che l'agire, oppure l'esistenza stessa, di una persona o di una qualsiasi realtà umana, fino a uno Stato o a un intero popolo, sia oggetto di un giudizio negativo in rapporto al (supposto) bene di chi giudica, sarebbe giusto che quest'ultimo, per salvaguardare il proprio bene, agisca contro di essa, per neutralizzarla, emarginarla, sottometterla. Con il che il riconoscimento della dignità umana di tutti coloro nei cui confronti venga applicato un contrappasso ritenuto *giusto* finisce per venir meno.

Il fatto è, tuttavia, che sarà sempre possibile individuare nell'*altro* qualcosa di negativo, sia esso vero o presunto: per cui quel modello della giustizia offre sempre l'alibi, il pretesto, per agire contro un *altro*. E il fatto è, inoltre, che l'umanità possiede, ormai da più di ottant'anni, gli strumenti della distruzione totale: per cui, se non sostituiamo in radice quel modello *retributivo* della giustizia, l'umanità rischia la catastrofe.

Dobbiamo dunque aver chiaro che, col rifiutare tale modello (in quanto presente nella prassi penalistica e nel modo in cui una parte consistente dell'opinione pubblica concepisce il *fare giustizia*), adempiamo a un'esigenza culturale la quale va oltre l'ambito dei sistemi penali. Si tratta, in realtà, di una questione cardine affinché possa darsi un futuro di pace.

## 2. SUL RUOLO NEGLETTO DELLE PREVENZIONE PRIMARIA (E NON SOLO)

Quanto all'ambito penalistico risulta importante, tuttavia, evidenziare i motivi che spiegano perché simile modello della giustizia non produce una buona prevenzione dei reati. È necessario smentire, infatti, il convincimento diffuso secondo cui coloro i quali prendono le distanze da un'idea retributiva della giustizia lo farebbero, come si suole dire, solo per un c.d. *buonismo*, cioè a discapito della prevenzione.

Ben diversamente, viene in gioco il perseguire una prevenzione meno d'immagine e più efficace: posto che il fare prevenzione non dipende, come taluno sembra ritenere, dalla crudeltà delle pene.

Se, pertanto, il fare giustizia rispetto a un reato viene inteso come l'infliggere nei confronti del colpevole una sofferenza ritenuta corrispondente al disvalore dell'illecito commesso, ne deriva, anzitutto, il venir meno di qualsiasi attenzione verso i fattori che creano spazio economico e culturale per l'agire criminoso: fattori dei quali l'intera società resta corresponsabile. Consentendo, per tale via, di stendere un velo su quanto non si fa per contrastarli, vale a dire sull'importanza fondamentale, e largamente negletta, della prevenzione *primaria*.

Con ciò non si vuole negare, è ovvio, la responsabilità individuale: seppure resti umanamente impossibile dire una parola ultima – vi torneremo più oltre – sulla colpevolezza (potremmo dire sul *cuore*) di una persona. Si vuole evidenziare, piuttosto, come attraverso il riferimento assolutizzante alla responsabilità individuale onde poter retribuire finisca per essere rimossa la percezione stessa della corresponsabilità sociale.

Occorre infatti il coraggio di vedere nel reato anche un indizio, certamente spiacevole ma significativo, di contraddizioni e problematiche operanti nella società.

Il problema, tuttavia, è che la prevenzione primaria agisce, più direttamente rispetto all'incertezza di una pena futura, su interessi ed egoismi diffusi: così che trova resistenze e non produce facilmente consenso politico.

Essa ha carattere, innanzitutto, educativo-culturale: una società fatta di persone chiuse nel proprio egoismo non è una società che fa prevenzione; ma si consideri inoltre, tra i molti esempi possibili, lo spessore il significato che potrebbe rivestire, onde contrastare le prevaricazioni in materia

sessuale, il saper formare *super partes* all'idea che la relazionalità sessuale presupponga, quantomeno, un'avvenuta esperienza di riconoscimento personale dell'*altro* come un *tu*, nell'ambito di un percorso svolto insieme.

La prevenzione primaria, però, necessita di operare anche attraverso strumenti giuridici: si pensi a quanto sarebbe importante, per contrastare la criminalità organizzata, abolire i paradisi bancari nel mondo, o a quanto lo sia una legge sugli appalti pubblici che cerchi di non creare spazi per fenomeni corruttivi.

Invece, la stessa enfasi sul diritto penale ha fatto ampiamente da alibi per trascurare il ruolo cardine di tale forma della prevenzione a fini di contrasto della criminalità.

Qualcosa di simile vale, del resto, circa l'intervento sulle condotte pericolose illecite *prima* che provochino un danno (la c.d. prevenzione anticipata). È molto più efficace, per esempio, operare davvero i controlli in merito al rispetto delle norme relative all'infortunistica nel lavoro o alla circolazione stradale, prevedendo conseguenze significative sul piano economico o circa l'esercizio della guida, piuttosto che introdurre, per il caso in cui un evento lesivo sia derivato da tali condotte, pene detentive enfatiche – così invece s'è fatto – volte ad assecondare l'opinione pubblica, da applicarsi nei confronti del trasgressore più sfortunato tra moltissimi altri i quali abbiano tenuto una medesima condotta pericolosa.

Come pure va evidenziato che la visione del fare giustizia intesa quale applicazione di una sofferenza retributiva nei confronti dello specifico esecutore di un reato ha condotto per lungo tempo a dimenticare – in Italia fino agli omicidi di mafia di inizio anni Ottanta del secolo scorso – l'importanza dell'intervento sui profitti delle attività criminose: i quali vanno a beneficio di realtà e mandanti che si collocano ben al di sopra rispetto all'ambito degli esecutori materiali.

Dovendosi tener conto della circostanza per cui, tranne che con riguardo a poche tipologie di reato, la criminalità (e tanto più quella organizzata) trova la sua motivazione nel lucro. Per cui, ove si riesca a colpirla in tale aspetto, si colpiscono gli interessi che stanno alla sua base: non si dimentichi che il proponente la prima normativa italiana sulla confisca dei capitali illecitamente conseguiti, l'onorevole Pio La Torre, è stato ucciso

dalla mafia (e non ha potuto vedere l'entrata in vigore la legge che aveva delineato).

### 3. L'INEFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA RETRIBUTIVA IN MERITO AL CONTRASTO DELLE CONDOTTE CRIMINOSE

Ma la giustizia della retribuzione si rivela ampiamente inefficace, altresì, sia sul piano della prevenzione generale (cioè dell'attitudine, che dovrebbe contraddistinguere le norme penali, a dissuadere i consociati dal delinquere), sia su quello della prevenzione speciale (cioè dell'attitudine, che dovrebbe contraddistinguere l'esecuzione delle pene, a contrastare le recidive).

Se, infatti, giustizia è ritorcere il male, la prevenzione generale potrà consistere soltanto in intimidazione e quella speciale in neutralizzazione: dato che la minaccia e l'inflizione di un male non hanno alcuna componente motivazionale, cioè di orientamento a scelte *personali* di rispetto della legalità. Ritengono, dunque, di poter condizionare l'agire attraverso la paura o provvedimenti coercitivi.

Ma questo non funziona, da molti punti di vista: la vera prevenzione, suscettibile di risultare stabile nel tempo, è, in realtà, quella che motiva a scelte personali.

Ove si tratti soltanto di intimidazione, e non di motivazione, vi saranno sempre, anzitutto, molti individui che delinqueranno in presenza della possibilità, che resta maggioritaria rispetto a ciascuna singola condotta criminosa, escluso l'omicidio volontario, di rimanere impuniti. Rimane il fatto, inoltre, che l'agire criminoso, anche quello concernente reati *stricto sensu* economici, non risponde a una mera ponderazione di benefici e rischi prevedibili, posto che incidono su di esso fattori, anche psicologici, molto complessi. E vi è il rischio che, in questo quadro, si persegua l'esemplarità delle condanne coprendo, dinnanzi all'opinione pubblica, le carenze complessive della prevenzione, a danno, in particolare, degli agenti di reato più deboli.

Che il fulcro della prevenzione penale si collochi, piuttosto, nel promuovere il consenso – cioè la motivazione – alla salvaguardia dei beni penalmente tutelati lo aveva già evidenziato, peraltro, Cesare Beccaria, facendo emergere l'incomprensibilità di come, alla sua epoca, si volesse indurre a non uccidere attraverso l'esempio della pena di morte.

Che cosa dunque aveva compreso Beccaria? Che l'applicazione della pena di morte da parte dello Stato (costituente il massimo dell'intimidazione), lungi dal consolidare il rispetto della vita nella società, lo fa decadere: con un effetto del tutto controproducente in termini di prevenzione generale. Il che vale, però, anche per ogni altra modalità sanzionatoria penale la quale assuma contenuti non compatibili rispetto ai beni cui, attraverso di esse, si vorrebbe assicurare tutela.

Ma le stesse politiche che vorrebbero produrre prevenzione speciale ponendo i condannati, a oltranza, nella condizione fisica di non poter delinquere – oggi, si suole ripetere, "buttando via le chiavi" (per quanto in alcuni Paesi, tuttora, si uccida) – hanno sempre dimostrato una strutturale inadeguatezza preventiva. Se infatti, per tale via, si possono certamente neutralizzare, con riguardo al futuro, singoli autori di reato, ciò non si è mai rivelato in grado di ridurre significativamente i tassi sociali di criminalità, perché il ruolo delle persone neutralizzate viene di regola nuovamente coperto, seguendo tale strategia, da altre persone: come si può constatare con riguardo alle compagini della criminalità organizzata italiana.

Laddove, invece, una persona recuperata – cioè motivata a una scelta autonoma di affrancamento dall'agire criminoso e di responsabilizzazione rispetto alle condotte illecite pregresse – *chiude* sul territorio, per così dire, posti di lavoro criminale, contrastando, attraverso tale suo percorso, l'attrattività di una vita condotta nell'illegalità e, ove compartecipe di un'organizzazione criminosa, dimostrando possibile agli altri membri il fuoriuscirne. Ragione per cui le compagini criminali vedono nei percorsi rieducativi un pericoloso fattore destabilizzante.

Recuperare alla legalità e a un inserimento proficuo nella società gli agenti di reato, pertanto, non costituisce mero umanitarismo, ma produce prevenzione generale, in quanto rafforza l'autorevolezza dei precetti normativi penali.

Si tratta, pertanto, di opporsi al pregiudizio secondo cui gli educatori in carcere e gli operatori dell'ufficio di esecuzione penale esterna, i volontari che s'impegnano per i detenuti, come pure gli stessi magistrati di sorveglianza quando dispongono c.d. benefici (dai permessi alle misure alternative) sarebbero dei filantropi nemici della prevenzione, che si riterrebbe prodotta, al contrario, dal massimo di durezza e di durata della pena detentiva.

## 4. I PROFILI DI IRRAZIONALITÀ DELL'INTENTO DI COMPENSARE, ATTRAVERSO LA PENA, IL MALE DEL REATO

Si tratta, peraltro, di evidenziare altresì le contraddizioni di ordine logico alle quali va incontro una visione retributiva del fare giustizia.

Orbene, quella visione considera giusto che al male si risponda in modo corrispondente. Ma allora bisognerebbe capire, innanzitutto, quanto di totalmente suo, di totalmente colpevole, c'è stato nella condotta di una persona. E questo non lo possiamo soppesare sulla bilancia. Noi, infatti, possiamo conoscere empiricamente soltanto i fattori che hanno inciso sull'adozione di una data condotta, che l'hanno favorita: ma quanto di totalmente libero una persona abbia espresso nel suo agire non riusciremo mai a dirlo. È relativismo? Nient'affatto: lo insegna *Gaudium et spes*, al n. 28*c*: «solo Dio è giudice e scrutatore dei cuori, perciò ci vieta di giudicare la colpevolezza interiore di chiunque». La pretesa del diritto penale di poter dare un giudizio assoluto sulla persona, su una persona la cui realtà non si esaurisce nel reato che è stato commesso, resta una pretesa irrealizzabile.

Se, poi, davvero sussistesse l'imperativo di retribuire il male, non si vede perché ci si dovrebbe limitare al male che costituisce reato. Vi è molto più male nel mondo di quanto rilevi ai fini penali: delle *condizioni di peccato* che, in questi ultimi secoli, hanno prodotto sofferenze enormi e un'infinità di morti (si pensi solo alle guerre, al colonialismo, ai contesti di sfruttamento economico e a quelli di povertà estrema) il diritto penale, in sostanza, non ha intercettato alcunché. Eppure, si sentiamo giusti perché abbiamo i tribunali. E, con questo, ci autorizziamo a dimenticare le ingiustizie che pervadono il mondo e che sono presenti nella nostra società.

Ne deriva che il diritto penale non va utilizzato come alibi per sentirci il consorzio dei *giusti* e per dismettere qualsiasi consapevolezza di corresponsabilità rispetto al male, come pure per dismettere, in tal modo, qualsiasi impegno finalizzato al contrasto delle situazioni di male.

Il modello della giustizia espresso dall'immagine della bilancia, inoltre, suggestiona a credere che il negativo fatto seguire al negativo sia in grado di riequilibrare lo scompenso, tra i piatti della bilancia, prodotto dal reato. È la concezione propria dell'idealismo hegeliano, divenuta sentire comune: il reato costituirebbe negazione della legge e la pena costituirebbe negazione del reato. Ma poi è lo stesso Hegel che spiega, nella sua *Filoso-*

*fia del diritto*, come sul piano della realtà empirica, cioè fattuale, il furto di una rapa al mercato – dice proprio così – possa ritenersi compensato dal punto di vista retributivo sia attraverso una multa di pochi soldi, sia, per paradosso, attraverso la pena di morte: ciò dipendendo da quanto richieda la società in una data epoca.

In realtà, l'aggiunta di male a male, lungi dall'azzerarlo, lo raddoppia. Nessuna pena può far tornare indietro le lancette dell'orologio rispetto a quanto accaduto: su ciò che è accaduto, su rapporti personali e sociali infranti, si può solo ricostruire. Non esistono strumenti i quali abbiano la capacità di cancellarlo. E, del pari, non esiste alcun contenuto sanzionatorio che possa qualificarsi, dallo stesso punto di vista retributivo, come la pena *giusta in sé*.

## 5. L'ALTERNATIVA COSTITUITA DA UNA GIUSTIZIA PROGRAMMATICO-PROGETTUALE

Vi è pertanto la necessità di far emergere un modello della giustizia, e del fare prevenzione, *diverso* da quello classico: non più di carattere ritorsivo, bensì di carattere programmatico-progettuale.

Va rovesciata, in altre parole, la dinamica della giustizia: da una modalità corrispettiva a una modalità costruttiva. Al negativo si deve rispondere, anche in sede penale, secondo progetti (pur sempre) di bene, inclusivi rispetto a tutte le parti coinvolte.

Dal punto di vista umano, ciò esige di più rispetto a una mera privazione della libertà, che può essere scontata dal condannato in modo del tutto passivo (chiede di essere soltanto *sofferta*), ma produce disperazione. Senza che ne derivi alcunché in termini di responsabilizzazione verso le vittime.

Una sanzione di carattere programmatico, che di regola sarà extradetentiva, costituisce, infatti, un appello al fare, ad assumere impegni riparativi, a seguire un programma prescrittivo. Tuttavia, comporta che il suo destinatario rimanga considerato, e si percepisca, come un interlocutore, piuttosto che come mero oggetto di una deprivazione (rendendo possibile, fra l'altro, che il condannato stesso formuli proposte circa la definizione del percorso sanzionatorio). Fino a promuovere una ricucitura relazionale con la vittima. Per cui non è un caso che sanzioni di questo tipo solo raramente vengano rifiutate

o restino inadempiute (comportando il ritorno a modalità sanzionatorie più tradizionali). Il che ne rivela la marcata attitudine rieducativa.

Si tratta di una prospettiva, d'altra parte, che muta lo stesso modo comune d'intendere il ricorso alla reclusione quando si configuri effettivamente inevitabile.

Quest'ultimo, infatti, assumerebbe per tale via – finalmente in concreto, e non solo nelle declamazioni accademiche – il ruolo di *extrema ratio*. Soprattutto, però, la condanna al carcere non potrebbe più proporsi, ove la pena da infliggersi in via ordinaria fosse di natura prescrittiva, come la pena *giusta in sé*, consistente nel contrappasso rappresentato da una certa durata della reclusione, bensì dovrebbe inquadrarsi essa pure nell'ambito di un percorso progettuale conforme all'orientamento rieducativo previsto dall'art. 27, co. 3, della Costituzione: con riguardo a casi nei quali quel percorso non potrebbe risultare credibile senza un tempo di privazione della libertà personale.

Ancor oggi, invece, la pena c.d. principale da determinarsi nella sentenza di condanna è sempre detentiva (a parte l'ambito dei reati che competono al giudice di pace e quello, marginale, dei reati punibili con sola pena pecuniaria), salva la possibilità di applicare, per condanne di medio-lieve entità, i noti strumenti sospensivi, sostitutivi e alternativi (e salva, inoltre, la possibilità che durante il processo, nei casi previsti, sia disposta la *messa alla prova*, con possibile effetto estintivo del reato): strumenti i quali, però, hanno sì condotto ad avere attualmente un numero di condannati in esecuzione extradetentiva superiore al numero dei condannati in esecuzione detentiva, ma non hanno affatto determinato una riduzione della popolazione penitenziaria (con un connesso sovraffollamento intollerabile), e ciò in forza della continua introduzione di nuovi reati, come altresì di aumenti delle pene legislativamente previste, soprattutto per quanto concerne i minimi (a seguito, in particolare, dei vari "decreti sicurezza").

È ragionevole reputare, peraltro, che il numero dei condannati rispetto ai quali appaia in concreto necessario prevedere, o mantenere, uno stato di detenzione possa collocarsi entro il limite di un terzo dell'attuale popolazione penitenziaria: dato che il presupposto giustificativo del ricorso al carcere parrebbe da riferirsi, essenzialmente, alla sussistenza del pericolo concreto di recidive gravi e all'impossibilità di troncare, altrimenti, connessioni dell'autore di reato con la criminalità organizzata.

## 6. DAL GIUDIZIO PER LA CONDANNA ALLA GIUSTIFICAZIONE

Sinteticamente, il significato del fare giustizia andrebbe pertanto inteso non già nel senso tradizionale del *giudicare* una persona (o una qualsiasi aggregazione umana, fino a un intero popolo o a uno Stato) in termini di negatività o positività agli occhi del giudicante, per poi retribuirla secondo una corrispettività analogica rispetto a quel giudizio, bensì nel senso di agire per *rendere giusti*, o tornare a rendere giusti, rapporti personali e sociali che non lo siano stati (secondo un orientamento che risulta in profonda armonia, fra l'altro, con entrambi i commi dell'art. 3 della Costituzione, aventi per oggetto il ruolo della dignità di ogni individuo umano nell'ambito sociale).

Per cui, in questo senso, il *fare giustizia* non sta nel realizzare dinamiche ritorsive, ma nell'operare al fine di ricondurre a giustizia, anche dopo fratture più o meno profonde, i rapporti umani: vale a dire, in senso etimologico, nel *giustificare*.

Il che, dal punto di vista penalistico, si pone nel solco della c.d. *restorative justice*: locuzione ormai comunemente resa, in lingua italiana, con *giustizia riparativa*, ma che andrebbe più propriamente tradotta con giustizia *ricostruttiva*, o *restaurativa*.

Una prospettiva cui sono riconducibili, in senso lato, i suddetti percorsi sanzionatòri di natura prescrittiva (da attuarsi attraverso il supporto, per fini di aiuto e di controllo, degli uffici dell'esecuzione penale esterna) e, in senso stretto, i programmi di giustizia riparativa previsti dalla riforma Cartabia (il d.lgs. n. 150/2022).

Programmi, questi ultimi, i quali promuovono, nell'ambito dei neo–costituiti Centri di giustizia riparativa, un coinvolgimento dialogico, guidato da mediatori appositamente formati, del soggetto cui il reato è attribuito e della vittima: con possibili effetti favorevoli per il primo, in caso di condanna, applicabili sulla scorta di una relazione dei mediatori, rivolta al giudice del processo o a quello della sorveglianza, circa lo svolgimento della procedura riparativa e i suoi eventuali esiti. Ferma, però, la totale riservatezza in merito ai contenuti dei dialoghi.

Non si tratta, dunque, di ignorare i fatti criminosi. Al contrario, si tratta di considerarli con molta serietà: senza ritenere di poterli risolvere, o addirittura rimuovere, attraverso pene ritorsive, bensì cercando di promuovere, rispetto ad essi, responsabilizzazione e riparazione. Insieme, ovvia-

mente, all'impegno onde destrutturare gli apparati organizzativi criminali e all'intervento sui benefici illeciti provenienti da reato.

Dovendosi, tuttavia, mantenere aperta, nel contempo, l'attenzione verso l'effettività dell'impegno rieducativo che deve realizzarsi a beneficio di coloro i quali si trovano, oggi, reclusi, come pure l'attenzione, in particolare, verso la permanente realtà di pene detentive aventi lunga o lunghissima durata: affinché anche rispetto a queste ultime la finalità rieducativa non sia dismessa o addirittura preclusa, specie attraverso l'irrigidimento o un utilizzo improprio delle norme di cui agli artt. 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tenuto conto del fatto, fra l'altro, che proprio circa i casi più gravi il conseguimento di simile finalità assume la massima incidenza dal punto di vista della prevenzione generale.

## 7. SUL RUOLO DELLE VITTIME DI REATO

È una visione della giustizia, quella sin qui delineata, la quale consente di offrire risposte meno superficiali di quanto oggi avvenga rispetto agli stessi bisogni delle vittime di reato.

Il sistema attuale offre infatti alle vittime, quale strumento per vedere riconosciuta l'ingiustizia subìta, soltanto l'applicazione di una pena ritorsiva da applicarsi a seguito del processo. E, quale strumento per rimarcare la gravità dell'accaduto, soltanto l'entità di tale pena. Sebbene tutto questo, a differenza di un programma riparativo, non offra loro alcunché in concreto: né sul piano materiale, né su quello di un eventuale riconoscimento, da parte di chi abbia commesso un reato, dell'ingiustizia arrecata.

Il che, d'altra parte, si pone in contrasto con la dignità stessa della vittima: in quanto per tale via essa viene condotta a perseguire non già un percorso, pur impegnativo, di responsabilizzazione dell'agente di reato, bensì il suo mero danno. Così che essa ne risulta vittimizzata una seconda volta: in termini tali per cui il reato non soltanto l'ha fatta soffrire, ma finisce per produrre la conseguenza di renderla una persona disposta ad agire contro un altro individuo. Al che può aggiungersi anche una terza vittimizzazione, allorquando si trae occasione dai reati di maggiore impatto mediatico per introdurre, dichiarando di farlo nel nome delle vittime, inasprimenti sanzionatòri finalizzati, nella realtà, a perseguire il consenso in sede elettorale.

Il bisogno delle vittime concerne soprattutto, tuttavia, il *fare verità* sul reato commesso: non solo dal punto di vista storico, relativamente a tutte le condotte, anche occulte o remote, che vi abbiano inciso, ma pure con riguardo ai percorsi personali che lo abbiano reso possibile.

Come altresì si esprime nel desiderio che si tragga motivo dall'accaduto per cercare di meglio contrastare, per il futuro, i fattori che lo abbiano favorito, affinché meno facilmente qualcosa di analogo possa nuovamente verificarsi. E, del pari, nel desiderio di vedere espressa, se vi si potrà pervenire, una parola sincera di rammarico da parte della stessa persona che abbia commesso il reato.

Tutte esigenze, queste, cui una giustizia di tipo riparativo (*scil.*, ricostruttivo) cerca di dare risposta, tanto più ove sia stato posto in essere uno dei programmi, già menzionati, di cui alla riforma Cartabia.

Mentre la giustizia tradizionale finisce per rimuovere, attraverso l'intento di soddisfare una supposta istanza ritorsiva presente nelle vittime (con il che, peraltro, non è offerto loro alcun elemento di autentica pacificazione), lo stesso dovere di offrire supporto a chi abbia subìto un reato grave, sia sul piano psicologico, sia, quando necessiti, anche sul piano materiale.

## 8. È TUTTAVIA NECESSARIO UN CHIARIMENTO TEOLOGICO

Quanto s'è detto rimanda, tuttavia, anche all'esigenza di un apporto chiarificatore che provenga dalla Chiesa.

Un apporto che non attiene tanto al tradizionale impegno di testimonianza della carità in carcere e fuori dal carcere da parte di molti fedeli e associazioni. Impegno di certo da incentivare anche coinvolgendo le parrocchie: mantenendo vivo, tuttavia, l'interesse per la riforma del sistema giustizia, affinché quell'impegno non si sostanzi in un mero assistenzialismo di supporto all'apparato penale esistente.

Viene in considerazione, piuttosto, l'esigenza che sia chiarito ai singoli fedeli e all'intero contesto sociale il significato della giustizia, divina e umana, quale emerge dalla Bibbia, di modo che tale chiarificazione non rimanga patrimonio esclusivo degli studiosi: affinché i linguaggi di natura retributiva reperibili nei testi sacri non vengano indebitamente utilizzati, come pure è avvenuto per secoli, allo scopo di legittimare criteri di com-

portamento – nei rapporti individuali, sociali e internazionali – del tutto antitetici rispetto al messaggio cristiano.

Ciò in particolare, per quanto concerne l'Antico Testamento, con riguardo a svariate norme della legislazione ebraica e, soprattutto, al fatto che in esso vengono ripetutamente attribuiti a Dio atti di cruda violenza.

In proposito dobbiamo prendere atto con serenità del fatto che la Bibbia – proprio perché è un testo serio e non un oracolo calato dal cielo – ha per oggetto la faticosa comprensione del rivelarsi di Dio nella storia del popolo ebraico, sulla base alle categorie culturali di quel medesimo popolo: per cui ad esempio, essendo tale popolo di origine mesopotamica, esso porta con sé la tradizione normativa babilonese e riferisce a Dio l'esigenza di ordine etico che le leggi siano rispettate (presentando tali leggi come volute da Dio).

Nella tradizione veterotestamentaria, inoltre, alla grande acquisizione per cui Dio non è un despota oppressivo, ma vuole il bene dell'uomo, si affianca l'orientamento diffuso secondo cui Dio stesso, di conseguenza, sarebbe sì liberatore, ma – in un senso soprattutto storico-politico – del suo popolo nei confronti degli altri popoli (secondo una prospettiva della quale, dal punto di vista umano, fa le spese anche Gesù, che non si presenta secondo le caratteristiche del nuovo Mosè atteso). Da cui le ripetute narrazioni di guerra e di violenza, le quali, peraltro, manifestano sovente un carattere più pedagogico che storico in senso proprio.

Tuttavia, lo stesso Antico Testamento propone fin dalla Genesi il manifestarsi di Dio in base a una visione originale e profonda della giustizia (la *tzedaka*) che ne contraddistingue l'agire.

Così che rispetto ad Adamo – in cui è rappresentata l'intera umanità che cede alla suggestione del serpente, ai sensi della quale la felicità starebbe nell'emanciparsi da Dio e dall'agire secondo Dio – è Dio stesso che fa il *primo passo*, andandolo a cercare per fare con lui verità in merito al fallimento che la sua scelta gli ha prodotto e per ridargli una strada (Dio cuce *tuniche di pelli* ad Adamo [ed Eva], per coprire la nudità rappresentativa di quel fallimento).

E così che gli stessi elementi attraverso i quali, con linguaggio punitivo, viene descritta la c.d. cacciata dal Paradiso si rivelano, a ben vedere, come la descrizione della vita umana, segnata dalla fatica, da molti tradi-

menti e della morte. Quello stato di vita cui Dio apre, tuttavia, la prospettiva della salvezza, secondo il suo progetto originario rappresentato dal Paradiso, cioè dal ritrovarsi nella pienezza della vita con Lui: Paradiso il quale, dunque, si rivela meta, piuttosto che punto di partenza.

Simile giustizia *salvifica* di Dio trova, del resto, ulteriore espressione nella narrazione di Caino, la quale ripete nella sua dinamica quella di Adamo, ma con l'elemento in più del rapporto con l'altro uomo, Abele, attraverso la cui uccisione si esprime l'abiura della logica dell'amore, che è propria di Dio. Caino istituisce la legge della retribuzione: considera Abele una realtà negativa per lui e lo uccide, ma poi avverte che, di conseguenza, potrà essere giudicato lui stesso, da chiunque altro, come una realtà negativa e venire ucciso. Per cui, invece di trovare, attraverso quell'omicidio, una dilatazione ormai illimitata del suo benessere, si ritrova fuggiasco e soggetto all'incombenza della morte: realtà dinnanzi alla quale, tuttavia, Dio si rende garante della sua vita, aprendogli, come per Adamo, la strada della salvezza.

Né questa prospettiva di una giustizia per la vita, piuttosto che per la condanna, riguarda nell'Antico Testamento il solo rapporto dell'uomo con Dio: si pensi soltanto al *rîb* che si realizza, ancora in Genesi, tra Giuseppe e i suoi fratelli, o ancora, nel primo libro di Samuele, tra Saul e Davide.

Paradossalmente, tuttavia, la massima insidia per un'indebita lettura retributiva dell'agire di Dio, tale da accreditare una teoria retributiva della giustizia, concerne il Nuovo Testamento. Non tanto per alcuni linguaggi retributivi di origine culturale pure in esso presenti, come quelli descrittivi dell'inferno: il quale non va inteso come una punizione di Dio, perché Dio non vuole il male (il fallimento esistenziale) di alcuna sua creatura, ma come la rappresentazione della drammatica possibilità che l'uomo non accolga, nemmeno attraverso l'umiltà dell'affidarsi al suo perdono, l'amore di Dio, rimanendo nella condizione rovinosa di una separazione da lui (dovendosi tuttavia lasciare al segreto di Dio il darsi di persone che falliscano radicalmente, senza più speranza, la loro vita).

Piuttosto, si tratta del fatto che il pensiero retributivo si è, per così dire, impadronito del fulcro stesso della salvezza cristiana, offrendone una lettura la quale si pone agli antipodi di ciò che si rende manifesto in Gesù.

Tale lettura, infatti (sulla base di una forzatura, protrattasi nella predicazione per secoli, del pensiero di S. Anselmo d'Aosta, laddove formula

il concetto di *soddisfazione vicaria*) descrive la salvezza – cioè l'affrancamento dell'umanità dal peccato e dal dominio del male nel mondo, sfociante nel baratro della morte – come effetto del male corrispettivo sofferto da Gesù sulla croce, in quanto prezzo che nessun uomo avrebbe potuto pagare a sconto del peccato.

Ma, se fosse così, ciò implicherebbe la conferma della logica tutta umana per cui al male deve seguire altro male, onde poter essere rimediato. Così che, in effetti, sarebbe il male (il patibolo della croce) a rivelarsi salvifico. Quanto invece, all'opposto, non è la croce che salva, bensì l'*amore portato fino alla croce*. Quell'amore – nel quale si esprimono l'essere stesso di Dio e la sua giustizia – la cui testimonianza può giungere a comportare la morte, ma si rivela pienezza di vita in Dio nella risurrezione. Così che l'uomo è chiamato ad aderire a quella salvezza che, gratuitamente, Dio gli manifesta realizzata in Gesù.

La risurrezione, pertanto, risponde alla speranza recondita dell'umanità che il male non abbia l'ultima parola sulla condizione umana e che sussista una realtà, l'amore, il cui respiro vada al di là della morte (quell'amore in cui si sostanzia, per chi crede, la giustizia stessa di Dio).

Risulta dunque palese, pur sulla base di questa breve illustrazione, quanto possa aver inciso sul modo d'intendere la giustizia nella nostra cultura l'equivoco suddetto concernente il senso della salvezza cristiana.

Per cui può dirsi, in effetti, che il massimo contributo suscettibile di essere offerto dalla Chiesa al mondo contemporaneo sta in una delucidazione di natura prettamente teologica, circa l'oggetto stesso della fede cristiana.

Un contributo attraverso il quale può reperire il suo fondamento ultimo la stessa affermazione operata da papa Francesco – rivolgendosi nel 2014 all'Associazione internazionale dei docenti di diritto penale – secondo cui «la Chiesa propone una giustizia che sia umanizzatrice [e] genuinamente riconciliatrice»: cioè davvero conforme alla dignità umana[5].

5 Per un approfondimento dei temi proposti si consenta il rinvio a L. Eusebi, *La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al negativo come sfida giuridica e teologica*, 2a ed., Scholé, Brescia, 2022, nonché a E. Wiesnet, *La riconciliazione tradita. Sul rapporto tra cristianesimo e pena* (1980), trad. it. di L. Eusebi, Scholé, Brescia, 2025.